



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**Lecce - Sezione Prima**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2012, proposto da: Spoti Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Anna Ponzo, con domicilio eletto presso lo studio in Lecce, via Michelangelo Schipa 35;

***contro***

Ufficio Elettorale Centrale per il turno di ballottaggio per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Galatina, Comune di Galatina, Prefetto della Provincia di Lecce e Ministero dell'Interno, non costituiti in giudizio;

***nei confronti di***

Sabella Patrizia, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Vantaggiato, con domicilio eletto presso lo studio in Lecce, via Zanardelli 7;

***per l'annullamento***

del verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale a seguito del turno di ballottaggio - anno 2012 - Comune di Galatina (mod. 300-bis/AR, quindi anche dei provvedimenti in esso contenuti, ivi compreso quello di proclamazione degli eletti, e di quanto stabilito nel medesimo verbale, pag. 66, paragrafo 13, primo capoverso, nella parte in cui è prestabilito: "Determinati i seggi spettanti a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste... e dato atto che il 60% dei seggi assegnati al consiglio

comunale (in caso di cifra decimale, arrotondando all'unità superiore)...", nei limiti dell'interesse dedotto e fatto valere con il presente ricorso; dell'allegato al verbale mod. 300-bis AR, paragrafo 13, pagg. 66/1, 66/2 e 66/3, in data 11.6.2012 (manoscritto); dell'allegato al verbale del giorno 11.6.2012 pag. 66/4, 66/5 e 66/6 - Ufficio centrale elettorale del Comune di Galatina; dell'estratto del verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale per la parte relativa alla certificazione dei risultati della votazione e dello scrutinio mod. 300/A-AR, ove occorra e nei limiti dell'interesse dedotto e fatto valere con il presente ricorso; dei n. 4 prospetti dei quozienti per il riparto dei seggi tra i gruppi di liste collegate con il medesimo candidato alla carica di Sindaco modello n. 304/I-bis-AR (gruppo di liste collegate al candidato Sindaco Pepe Antonio, al candidato Sindaco Carlo Carmine Gervasi, al candidato Sindaco Cosimo Montagna e al candidato Sindaco Giovanni Carlo Coluccia), nonché del n. 1 prospetto dei quozienti per il riparto dei seggi tra le liste ed i gruppi di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di Sindaco, modello 304-bis-AR, nei limiti dell'interesse dedotto e fatto valere con il presente ricorso; della nota/quesito del Presidente dell'Ufficio centrale - Galatina, in data 01.6.2012; della nota del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale dei servizi elettorali, prot. n. 0002769, in data 04.6.2012, nonché della nota della Prefettura di Lecce - Ufficio di gabinetto, prot. n. 0043550, in data 05.6.2012, nei limiti dell'interesse dedotto e fatto valere con il presente ricorso; nonché infine, ove occorrer possa, della circolare n. 8/2012 in data 1° marzo 2012 richiamata dal Ministero dell'interno nella nota prot. n. 0002769, in data 4.6.2012, di cui si ignora il contenuto, non allegata né resa disponibile; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o collegato, consequenziale e, comunque, incompatibile con le richieste fatte valere con il presente ricorso; nonché per l'accertamento e la declaratoria, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli art. 73 comma 10 del d.lgs n. 267/2000 e s.m.i. e 130, comma 9

del cod. proc. amm., del diritto del ricorrente alla correzione del risultato delle elezioni del Comune di Galatina, sostituendo alla candidata illegittimamente proclamata eletta Sabella Patrizia, il sig. Spoti Giuseppe che, al suo posto, ha diritto ad essere proclamato eletto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Patrizia Sabella;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore per l'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2012 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti gli avv.ti Ponzio e Vantaggiato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

#### FATTO e DIRITTO

Spoti Giuseppe contesta la proclamazione degli eletti al Consiglio comunale di Galatina nella parte in cui assegna, a titolo di premio di maggioranza, il decimo consigliere alle liste collegate al sindaco eletto e non alla minoranza, in base all'ordine dei quozienti elettorali.

Conclude per l'accoglimento del ricorso.

Con decreto è stata fissata in via d'urgenza l'udienza per la trattazione del gravame.

Il ricorrente ha espletato gli incumbenti di legge tempestivamente.

Si è costituito in giudizio Sabella Patrizia, il consigliere che è stata proclamata eletta al Consiglio comunale di Galatina come decima fra i consiglieri assegnati alla coalizione collegata al sindaco eletto; eccepisce la competenza del Tar Lazio (essendo stati impugnati la circolare ministeriale e i modelli di verbale predisposti dal Ministero dell'Interno) e contesta la fondatezza delle censure sollevate.

All'udienza del 24 ottobre 2012 la causa è stata ritenuta per la decisione.

L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla controinteressata va disattesa, in quanto non può riconnettersi un autonomo rilievo alle circolari (le quali non hanno portata modificativa del disposto legislativo, a maggior ragione in materia elettorale), mentre i modelli e schemi approvati dal Ministero hanno il solo significato di agevolare il lavoro degli uffici e uniformarne l'attività, senza alcuna valenza provvedimentoale.

Ciò posto, il ricorso deve essere respinto nel merito in quanto infondato.

Il Collegio non ritiene di doversi discostare dall'orientamento assunto con la sentenza del 20 settembre 2012 n. 1581, le cui argomentazioni vanno interamente riproposte.

L'art. 73, decimo comma, del d. lgs. n. 267 del 2000 prevede "Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8."

L'effettuazione delle operazioni descritte dalla norma comporta che vengano individuati i quozienti elettorali dei candidati in numero pari ai consiglieri da eleggere e che tali quozienti vengano iscritti (in una graduatoria sui generis) in ordine decrescente.

Se alle liste collegate al candidato sindaco eletto sono riconducibili solo i primi 9 quozienti, in base alla volontà espressa dall'elettorato alle liste in questione spettano 9 seggi, cioè il 56,25 dei seggi in un consiglio comunale composto da 16 consiglieri.

In base alla norma, quando il gruppo di liste collegato al candidato sindaco eletto non consegue il 60 per cento dei seggi del consiglio e nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi (condizioni verificatesi nella specie), al gruppo di liste collegato al candidato sindaco eletto viene assegnato il 60 per cento dei seggi, cioè il cosiddetto premio di maggioranza.

Se il premio di maggioranza è un “di più” rispetto al risultato raggiunto con l'assegnazione dei seggi in base al numero dei quozienti elettorali ricompresi nella citata graduatoria sui generis e se il numero dei seggi di consigliere comunale così spettanti è di 9 (cioè il 56,25 per cento del totale), il numero di consiglieri comunali assegnati al gruppo di liste collegato al candidato sindaco eletto dopo l'attribuzione del premio di maggioranza non può che essere superiore a 9, cioè superiore al 56,25 per cento e, con l'aggiunta di un consigliere comunale (dato che le frazioni di consigliere comunale nella realtà fenomenica non possono esistere), pari a 10.

Il 60 per cento dei seggi di consigliere comunale, cioè la dotazione di seggi - comprensiva del premio di maggioranza - assegnata dalla legge al gruppo di liste collegato al candidato sindaco eletto è quindi da intendere come un limite minimo invalicabile, che corrisponde alla locuzione “almeno il 60 per cento”.

In tal modo il legislatore, nell'esercizio del potere di individuare il sistema elettorale ritenuto più adatto ad assicurare la corretta ed efficiente gestione della cosa pubblica, ha parzialmente sacrificato la corrispondenza dei risultati elettorali alla volontà degli elettori all'esigenza di assicurare la governabilità degli enti locali.

A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso.

Sussistono valide ragioni per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Giuseppe Esposito, Primo Referendario, Estensore

Claudia Lattanzi, Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)